

## CONVENZIONE

### PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNIFICATO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001

#### TRA

- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** di Verona con sede legale in Verona, Via Santa Teresa n. 2 C. F. 80020400232, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Alberto Mion;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** di Belluno con sede legale in Belluno, Piazza dei Martiri n. 34 C. F. 93041820254, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Michela Marrone;
- **L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Bolzano** con sede legale in Bolzano, Via Vincenzo Lancia n. 8/a C.F. 94098770210, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Claudio Zago;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Gorizia** con sede legale in Gorizia, Corso Italia n 51 C.F. 91001040319, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Alfredo Pascolin;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pordenone** con sede legale in Pordenone, Largo San Giorgio n 7/3 C.F. 91071170939, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la Presidente Michela Colin;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rovigo** con sede legale in Rovigo, Corso del Popolo n 161 C.F. 01348680297, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Michele Ghirardini;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto** con sede legale in Trento, Vicolo Mattia Galasso, 19 C.F. 80009950223, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Pasquale Mazza;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso** con sede legale in Treviso, Via ROMA n 20 C.F. 94119190265, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente David Moro;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trieste** con sede legale in Trieste, Via Roma n. 17 C.F. 90118670323, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Mario Giamporcaro;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine** con sede legale in Udine Via Carducci n 44 C.F. 94106210308, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Alberto-Maria Camilotti;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia** con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 494 C.F. 80013760279, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Massimo Da Re;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza** con sede legale in Vicenza, Contrà del Monte 13 C.F. 80016170245, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Margherita Monti;

congiuntamente indicate come le “Parti”

#### VISTO

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Testo Unico in materia di Pubblico Impiego”, con particolare riferimento agli artt. 54 e seguenti, recanti disposizioni in tema di norme di comportamento dei dipendenti pubblici, infrazioni e sanzioni e procedimento disciplinare;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, Titolo VI “Responsabilità Disciplinare”;
- l’art. 58 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, istitutivo degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

#### PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale (da ora in avanti “l’Ufficio”) e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- il medesimo art. 55-bis, comma 3, contempla che le amministrazioni, previa convenzione, possano prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- gli Ordini summenzionati hanno espresso la volontà di gestire in via unificata le funzioni dell’Ufficio;
- la scelta di gestire in via unificata l’Ufficio, oltre a corrispondere ai criteri di economicità e di efficienza, garantisce l’esercizio della funzione disciplinare in posizione di terzietà

#### SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

##### **Art.1 – istituzione dell’Ufficio unico competente per i procedimenti disciplinari**

E’ istituito tra le Parti l’Ufficio Unico competente per i procedimenti disciplinari per gli Odcec sopra indicati ai sensi dell’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

## **Art. 2 – Composizione**

L'Ufficio è composto dai seguenti soggetti:

- a. *Presidente* - Il Dirigente dell'ODCEC di Verona – *Dal Sacco Claudia*
- b. *Membro* - Il Funzionario dell'ODCEC di Vicenza – *Cestonaro Nicola*
- c. *Componente esperto* - Specialista Amministrativo c/o Direzione Risorse Umane Regione Veneto – *Rossi Gianni*

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante \_\_\_\_\_ - funzionario dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ (*Ordine presso il quale è attivato il procedimento disciplinare*)

La nomina di nuovi componenti o la sostituzione di quelli già indicati deve avvenire su proposta di uno degli enti aderenti con il consenso degli altri e ratificati dal Consiglio dell'Ordine.

I membri resteranno in carica fino al 31.12.2022 salvo decadenze od incompatibilità disciplinate negli articoli successivi.

## **Art. 3 Compiti**

All'Ufficio è assegnata la titolarità, la competenza e la responsabilità dei procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale.

Per le infrazioni di minore gravità, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile di ogni ODCEC aderente.

L'Ufficio gestisce i procedimenti in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL vigente per il comparto Funzioni Centrali.

## **Art. 4 Spese di funzionamento**

Ai membri viene corrisposto:

- il rimborso delle spese di viaggio documentate
  - gettone di presenza quantificato in € 150,00 a seduta, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, per ogni membro. Tale gettone non viene corrisposto ai membri nel caso in cui le riunioni si tengano nei rispettivi Enti. Tali spese sono a carico esclusivamente dell'Ordine presso il quale è attivato il procedimento disciplinare.
- Per l'operatività dell'Ufficio, ciascun ente mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari.

## **Art. 5 – Soggetti aderenti**

Alla presente Convenzione potranno aderire altri Ordini territoriali, previo consenso degli attuali firmatari.

Tra gli ODCEC sottoscrittori, l'Odcec di Verona assume il ruolo di "capofila".

## **Art. 6 - Modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'ODCEC capofila**

All'Ordine capofila compete di provvedere alla gestione amministrativa di tutti gli atti e di tutte le operazioni necessarie al compimento dei fini in base a cui sorge la presente convenzione.

## Art. 7 - Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e si considera rinnovata fino a deliberazioni contrarie da parte di ciascuno degli enti aderenti.

<p>Il Presidente dell'ODCEC di Verona Alberto Mion (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>	<p>Il Presidente dell'ODCEC di Trento Pasquale Mazza (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>
<p>Il Presidente dell'ODCEC di Belluno Michela Marrone (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>	<p>Il Presidente dell'ODCEC di Treviso David Moro (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>
<p>Il Presidente dell'ODCEC di Bolzano Claudio Zago (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>	<p>Il Presidente dell'ODCEC di Trieste Mario Giamporcaro (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>
<p>Il Presidente dell'ODCEC di Gorizia Alfredo Pascolin (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>	<p>Il Presidente dell'ODCEC di Udine Alberto-Maria Camilotti (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>
<p>Il Presidente dell'ODCEC di Pordenone Michela Colin (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>	<p>Il Presidente dell'ODCEC di Venezia Massimo Da Re (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>
<p>Il Presidente dell'ODCEC di Rovigo Michele Ghirardini (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>	<p>Il Presidente dell'ODCEC di Vicenza Margherita Monti (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2, art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)</p>